Cave e miniere, qual è la differenza?

Card 12

Il **Regio Decreto n.1443 del 1927** (aggiornato e coordinato al D. Lgs. 4 agosto 1999, n.213) differenzia cave e miniere in base al tipo di minerale estratto. La normativa italiana classifica i minerali in due categorie: strategici (prima categoria) e meno strategici (seconda categoria).

I siti presso i quali si estraggono minerali di prima categoria (minerali energetici, minerali metalliferi e alcuni minerali industriali) sono identificati come miniere, che possono essere sotterranee o a cielo aperto, mentre i siti estrattivi dedicati ai minerali di seconda categoria (torbe, materiali per l'edilizia, pietre molari, quarzo, sabbie silicee) sono cave.

La maggior parte dei minerali per l'industria (feldspato, caolino, bentonite, salgemma, talco, argilla) fa parte dei minerali di prima categoria. Solo il calcare, la perlite e le sabbie ricavate dalla lavorazione del quarzo (cd. sabbie silicee) sono nella seconda categoria.

Fino al 2001 la competenza legislativa su cave e miniere era dello Stato che conferiva funzioni e compiti amministrativi sulla materia alle Regioni e agli Enti locali.

La **riforma del Titolo V della Costituzione** del 2001, ha spostato sia le cave che le miniere nelle materie disciplinate dalle Regioni le quali svolgono anche funzioni di Polizia Mineraria.